



ASL Lecce

PugliaSalute

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Servizio Igiene e Sanità Pubblica Area Nord
Via Don Minzoni 8 - 73100 LECCE (LE)
tel. / fax 0832 215578
e-mail: sisp@ausl.le.it

ISTITUTO COMPRENSIVO-CURSI (Le)
Prot. 0000417 del 01/02/2022
(Entrata)

Prot. n. 16458 del 01/02/2022

Gent.mo Referente Scolastico per COVID 19

I.C. Corsi

leic81200r@istruzione.it

Oggetto: Misure per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 – I.C. Corsi - provvedimenti conseguenti almeno 3 casi confermati COVID 19 in un alunno/docente classe secondaria 1A

Sulla base della Circolare Ministeriale 08/01/22 avente per oggetto “Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-Cov-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto Legge 7/01/22, n.1 – prime indicazioni operative” e della circolare Regione Puglia “Gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – Indicazioni operative ” e successive modifiche, a seguito della individuazione di almeno 3 casi confermati al test per la ricerca di SARS CoV2 in un alunno/docente in codesto Istituto, si dispongono le seguenti misure sanitarie per gli studenti/operatori scolastici già precedentemente coinvolti nella gestione dei casi nella classe in oggetto:

- si applicano le misure previste dalla Circolare del Ministero della Salute prot. 00060136 del 30.12.2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) nonché quanto previsto dalle circolari attuative della Regione Puglia. Pertanto si dovranno seguire provvedimenti differenziati in base alle seguenti categorie:

1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (cioè abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: **quarantena fino al 10/02/22**, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: **quarantena fino al 05/02/22**, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

3) Soggetti asintomatici che: abbiano ricevuto la dose booster, oppure abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti: **non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso**. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.

In caso di eventuali dubbi sulla collocazione nelle differenti categorie, gli operatori scolastici possono consultare il proprio Medico curante.

Per procedere con il tampone, il Dirigente scolastico/Referente Covid dovrà produrre specifica comunicazione, notificata mediante il Registro elettronico di classe, in favore delle famiglie/tutori/affidatari dei minori nonché degli alunni maggiorenni coinvolti, indicando la presenza di uno o più casi scolastici con conseguente attivazione delle misure previste dalle disposizioni nazionali e dalle circolari regionali e l’indicazione all’esecuzione del test.



Il genitore/tutore/affidatario del minore nonché l'alunno maggiorenne, al fine di effettuare il tampone dovrà presentarsi presso uno degli erogatori di tale servizio (il proprio Pediatra/Medico curante, Farmacie/Laboratori di analisi convenzionati, strutture sanitarie eroganti il servizio) con:

- la stampa o il formato elettronico della documentazione rilasciata dal dirigente Scolastico/Referente Covid;
- il modello di autodichiarazione allegato alla circolare "Gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – Indicazioni operative – Aggiornamento" (Allegato 1) debitamente compilato e sottoscritto ove dovrà riportare il riferimento (protocollo e data) della comunicazione del Dirigente dell'Istituto scolastico;
- copia del documento di riconoscimento del dichiarante;
- tessera sanitaria del soggetto che si sottopone al test.

Per il rientro a scuola sarà sufficiente l'esibizione da parte del genitore/tutore/affidatario del minore o all'alunno maggiorenne nonché del personale scolastico dell'attestato di esito negativo del test antigenico rapido effettuato per le finalità di sorveglianza scolastica. Si specifica, inoltre, che gli alunni/studenti e il personale scolastico appartenenti a sezioni/classi in quarantena che non effettuano il test al decimo giorno, ma che osservano i 14 giorni di quarantena dal contatto con il caso Covid-19, devono produrre al rientro a scuola una autocertificazione di assenza di sintomatologia, secondo il modello Allegato 2.

- procedere alla sanificazione straordinaria degli ambienti interessati, secondo le indicazioni previste dal Rapporto ISS COVID 19 58/2020.

Si chiede di informare tutti i genitori degli studenti e gli operatori coinvolti delle modalità di gestione riportate al fine della riammissione a scuola.

Si ritiene necessario precisare che, stante il periodo di elevata circolazione del virus e le conseguenti crescenti difficoltà di gestione pandemica, al netto del massimo impegno del personale coinvolto e della gestione dei casi scolastici come priorità, non si possono escludere eventuali scostamenti nelle tempistiche di presa in carico e gestione rispetto a quanto previsto nelle circolari operative. Si rammenta che, ai fini della entrata e uscita dalla quarantena/isolamento, ai sensi della circolare del 30/12/21 avente per oggetto "Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529)", i tamponi antigenici rapidi e quelli molecolari risultano, in ogni caso, equiparati, purché eseguiti in Farmacie/Laboratori convenzionati pubblici o privati e secondo le tempistiche prestabilite.

Maglie, 01/02/22

IL DIRIGENTE MEDICO SOSTITUITO
Team Operatori Sanitari Scolastici CoVID-19

